

## **Cerchio degli Uomini associazione di promozione sociale**

### **STATUTO**

#### ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

1. È costituita in Torino, l'Associazione di promozione sociale denominata "Cerchio degli Uomini", siglabile CdU, con sede legale in Torino all'indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. L'eventuale variazione dell'indirizzo della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiede formale variazione del presente statuto se avviene nello stesso comune. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge n. 383 del 7/12/2000 e della legge regionale n. 7 del 7/2/2006.
4. La durata dell'Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art 14.
5. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

#### ART. 2 - FINALITÀ.

1. L'Associazione si prefigge, quale scopo di utilità sociale, il cambiamento della cultura della mascolinità, affinché tutte le forme di prevaricazione, tipiche delle culture patriarcali, siano ruscate in favore della valorizzazione delle differenze e del riconoscimento della parità di diritti e dignità delle persone senza distinzione di genere, orientamento sessuale, religione, cultura o provenienza.
2. L'Associazione rivolge attenzione alle tematiche connesse alla violenza di genere nelle sue molteplici forme, ed in particolare ai maltrattamenti compiuti da uomini a scapito di donne.
3. L'Associazione promuove l'indagine sul sistema di potere che è alla base delle relazioni violente favorendo, tramite la comunicazione e l'empatia nuove modalità di relazione tra uomini e tra donne e uomini, in cui l'incontro con l'altro e l'affermazione di sé avvenga senza prevaricazioni.

#### ART. 3 - ATTIVITÀ.

1. Per raggiungere le finalità di cui all'art. 2, l'Associazione:
  - a. promuove gruppi di condivisione e consapevolezza e/o auto mutuo aiuto tra uomini e tra donne e uomini;
  - b. gestisce uno sportello d'ascolto
  - c. svolge iniziative pubbliche di sensibilizzazione;
  - d. sviluppa programmi di supervisione e formazione mirata;
  - e. organizza iniziative di formazione;
  - f. organizza incontri con insegnanti, educatori, genitori ed allievi delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le attività associative sono indirizzate verso:
  - a. i soci;
  - b. gruppi di giovani e studenti;
  - c. gli uomini e le donne impegnati in un processo di crescita personale con particolare riguardo alle tematiche di genere;
  - d. gli uomini in situazioni di disagio relazionale o di conflitto in ambito familiare ed extra familiare;
  - e. le istituzioni ed altri enti pubblici o privati.

Per la progettazione, il coordinamento, il finanziamento e l'espletamento delle attività l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed altre associazioni.

3. Per il perseguimento delle attività di cui al comma 1, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

#### ART. 4 – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote e contributi degli aderenti e di privati;
- b. contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c. erogazioni liberali di associati e di terzi;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- f. proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali occasionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

3. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: da beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione. Il patrimonio sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

4. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma nell'esercizio successivo.

5. E' fatto divieto di dividere tra i soci, anche in forma indiretta, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

6. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

7. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre un rendiconto consuntivo economico/finanziario e un bilancio preventivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tali documenti dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato o trasmessi via mail agli associati.

8. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Una volta approvato il rendiconto è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno facoltà di consultarlo e di ottenere copie.

#### ART. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, di età, politica, etnica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- a. Soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b. Soci ordinari, coloro che si sono associati in tempi successivi;
- c. Soci onorari, che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. I soci hanno diritto:

- a. di voto per eleggere gli organi sociali;
- b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c. di esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi;
- d. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone tutte le informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

I soci sono tenuti a:

- a. rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- b. versare nei termini la quota associativa annuale decisa dall'Assemblea;
- c. non svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

3. L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve essere comunque motivato.

4. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisisce, ad ogni effetto, la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

5. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

6. Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a. per dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b. per esclusione;
- c. per decesso.

7. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. per mancato rinnovo della quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b. per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c. a causa di gravi inadempienze oppure quando, in qualunque modo, il socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità della medesima.

8. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera/pec consentendo facoltà di replica.

9. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo non è previsto alcun diritto al rimborso della quota annualmente versata, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

## ART. 7 - L'ASSEMBLEA.

1. L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

2. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il numero dei componenti ed elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori (se previsto);

- b. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
  - c. delibera l'entità della quota associativa annuale;
  - d. approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
  - e. delibera l'esclusione e accetta le dimissioni degli associati;
  - f. delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne facciano richiesta scritta.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice-presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
6. La convocazione è inviata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo alla prima.
7. L'avviso di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) può essere consegnato a mano, via mail, via fax o a mezzo posta; può altresì essere affissa a titolo meramente esemplificativo nella sede dell'Associazione, in pubblica bacheca. In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
9. La partecipazione alle riunioni dell'assemblea dei soci non può prevedere rimborsi né compensi di alcun genere.
10. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
11. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
12. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
13. I verbali di ogni riunione dell'assemblea, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

#### ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del consiglio decada dall'incarico il consiglio stesso provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
3. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
  - a. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. provvedere alla stesura dei bilanci, preventivo e consuntivo;
  - c. nominare il vice-presidente ed eventualmente un segretario e un tesoriere;
  - d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- e. sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- f. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato, di regola, ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta scritta. Il consiglio delibera in presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci.

#### ART. 9 - IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice-presidente o in assenza di quest'ultimo dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

4. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

#### ART. 10 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE.

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito fatta salva la possibilità di ottenere i rimborsi previsti per gli associati.

#### ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – REVISORE UNICO

1, Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo elegge /nomina il Collegio dei Revisori dei conti o un Revisore Unico dei Conti.

2. Il Collegio dei Revisori sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti di norma ogni quattro anni, dall'Assemblea dei soci. Il Presidente del collegio è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. Il Revisore unico sarà eletto di norma ogni quattro anni, dall'Assemblea dei soci.

3. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

4. I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

5. I Revisori/Revisore dei conti durano in carica quattro anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili per due volte consecutive.

6. I Revisori/Revisore potranno essere soci o esterni all'Associazione, se soci non possono essere eletti Revisori membri del Consiglio Direttivo.

#### ART.12 - SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole di almeno i 3/ 4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

2. In caso di scioglimento l'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori e determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le

pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre Associazioni di promozione sociale con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 - RINVIO.

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge 383/2000 e della legge regionale 7/2006.

Il Presidente

Roberto Poggi